

# STATUTO DELLA CONFERENZA ITALIANA DEI SUPERIORI MAGGIORI C.I.S.M. (1998)

## TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPO

### Art. 1. -

La «Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori» (CISM) degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica maschili è un organismo di diritto pontificio, costituito con Decreto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (*prot. n. AG. 2166/60, del 30 novembre 1960*) e regolato dalle norme contenute nel presente Statuto; essa pertanto è sotto la responsabilità gerarchica della Sede Apostolica (*cfr can. 709*).

La CISM fa parte dell'Unione Conferenze Europee Superiori Maggiori (UCESM).

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 23 aprile 1966, reg. Corte dei Conti n. 203/102, ha il riconoscimento civile come persona giuridica senza fini di lucro.

### Art. 2. -

Per perseguire lo scopo istituzionale delle Conferenze dei Superiori maggiori di unire le loro forze per operare insieme nel realizzare più agevolmente il fine proprio dei singoli Istituti, fatti salvi sempre l'autonomia, l'indole e lo spirito di ciascun Istituto, come pure per trattare questioni di comune interesse e per stabilire una idonea cooperazione e coordinamento con le Conferenze Episcopali e i singoli Vescovi (*cfr can. 708*), la CISM:

- a) cura la ricerca, il coordinamento e la diffusione delle esperienze di vita religiosa e di impegno apostolico;
- b) promuove riunioni, convegni e iniziative ai vari livelli e nei diversi settori;
- c) organizza ed erige Istituti che possano servire alla formazione e all'aggiornamento;
- d) opera per facilitare l'inserimento degli Istituti nella pastorale delle Chiese particolari, salva l'identità di ciascun Istituto;
- e) mantiene un rapporto attivo istituzionale con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

### Art. 3. -

Come organismo che si propone di promuovere la collaborazione nella Chiesa, la CISM:

- a) informa della sua attività la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, la Nunziatura Apostolica in Italia, la Conferenza Episcopale Italiana e l'Unione dei Superiori Generali;
- b) stabilisce un rapporto regolare con l'Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI) favorendo l'intesa e la collaborazione reciproche;
- c) si mantiene in collegamento con gli altri organismi ecclesiali per favorire la mutua conoscenza e collaborazione;
- d) invita a partecipare alle proprie Assemblee Generali il Nunzio Apostolico in Italia e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

## **TITOLO II: I MEMBRI DELLA CISM**

### **Art. 4. -**

§ 1. Hanno diritto di essere membri della CISM (*cfr can. 708*):

- a) i Superiori maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica maschili sia di diritto pontificio che di diritto diocesano, residenti in Italia, che governano una Provincia dell'Istituto o una parte dell'Istituto ad essa equiparata o una casa sui iuris (*cfr cane. 620 e 734*);
- b) i Superiori generali i cui Istituti presenti in Italia non sono divisi in Province;
- c) coloro che canonicamente ricoprono per un gruppo di case o comunità non erette in Provincia (*cfr can. 621*), l'ufficio di Delegato o Vicario di un Superiore maggiore non residente in Italia.

§ 2. Per essere membri della CISM è necessario che vi sia l'iscrizione da parte degli aventi diritto.

### **Art. 5. -**

I membri della CISM si impegnano a prestare la loro collaborazione perché i confratelli dei loro Istituti o Società diano la loro opera fattiva alle attività della Conferenza a livello nazionale, regionale, diocesano o interdiocesano.

## **TITOLO III: ORGANI NAZIONALI DELLA CONFERENZA**

### **Art. 6. -**

§ 1. Per meglio realizzare i suoi scopi e favorire i mutui rapporti tra i Superiori maggiori e i loro Istituti e Società, la CISM si articola a tre livelli: nazionale, regionale e diocesano o interdiocesano.

§ 2. Gli organi della CISM a livello nazionale sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Consiglio Plenario;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) la Segreteria Generale.

## **CAPITOLO I - L'ASSEMBLEA GENERALE**

### **Art. 7. -**

§ 1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo della Conferenza, che esercita particolarmente nelle sue riunioni plenarie le proprie funzioni.

§ 2. All'Assemblea Generale hanno diritto di partecipare tutti i membri della CISM a norma dell'art. 4 § 2.

§ 3. La partecipazione all'Assemblea Generale è personale. Tuttavia in caso di impedimento, si può inviare un proprio delegato o osservatore al quale il Superiore maggiore può concedere per scritto la sola voce attiva.

§ 4. Partecipano di diritto all'Assemblea Generale il Presidente della CISM, il Segretario Generale, con diritto di voto, e i membri del Consiglio nazionale, di cui all'art. 10 § 1.

§ 5. Partecipano all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, i Segretari regionali. Ad essi pertanto il Presidente nazionale dovrà inviare l'invito.

§ 6. Il Presidente, sentito il proprio Consiglio, può invitare all'Assemblea religiosi, religiose, membri di Società di Vita Apostolica.

§ 7. Tutti coloro che non sono membri della CISM ai sensi dell'art. 4 § 1 non possono essere ammessi al voto, ad eccezione del Segretario Generale di cui al § 4.

#### **Art. 8. -**

§ 1. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno.

§ 2. È convocata dal Presidente ed è da lui presieduta.

§ 3. Per la validità della sessione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi della Conferenza (*art. 4 § 2*).

§ 4. Le decisioni sono prese dall'Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei presenti votanti, salvo diversamente disposto.

§ 5. Tutti gli organi della Conferenza ai diversi livelli e ciascun suo membro, possono proporre, per il tramite del Consiglio di Presidenza, argomenti da trattare nell'Assemblea Generale.

#### **Art. 9. -**

L'Assemblea Generale in particolare:

- a) tratta iniziative e problemi relativi agli scopi istituzionali;
- b) decide gli orientamenti da seguire sia su proposta dei Consigli Nazionale, Plenario o di Presidenza, sia di propria iniziativa;
- c) discute e approva le relazioni sulle attività svolte dagli organismi propri, e il bilancio annuale;
- d) aggiorna il contributo annuo dei membri;
- e) delibera, a maggioranza dei due terzi dei votanti, i necessari emendamenti e modifiche allo Statuto, ferma restando l'approvazione da parte dell'autorità competente;
- f) elegge il Presidente della Conferenza.

### **CAPITOLO 2 - IL CONSIGLIO NAZIONALE**

#### **Art. 10 -**

§ 1. Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo della CISM. È composto:

- dai membri del Consiglio Plenario, di cui all'art. 13,
- dal Consiglio di Presidenza, di cui all'art. 15,
- dai membri religiosi della Commiss. Mista Vescovi/Religiosi
- e dai Presidenti delle Conferenze Regionali.

§ 2. Il Consiglio Nazionale si raduna almeno due volte all'anno. È convocato dal Presidente della Conferenza (*cfr art. 17 § 2 d*), che lo presiede.

**Art. 11. -**

Il Consiglio Nazionale:

- a) elegge i due Vicepresidenti;
- b) provvede a sostituire mediante elezione i Vicepresidenti che per qualsiasi motivo venissero a cessare dal loro ufficio;
- c) elegge il Segretario Generale, il coordinatore degli uffici della Segreteria Generale (*cfr art. 18 § 1 a-b*), il consigliere membro del Consiglio di Presidenza e i responsabili degli uffici permanenti;
- d) elegge i membri della Commissione Mista Vescovi/Religiosi;
- e) istituisce gli uffici permanenti di carattere nazionale ed eventuali commissioni di studio;
- f) dà suggerimenti circa le modalità generali di organizzazione e di azione delle Conferenze Regionali e dei Segretariati diocesani o interdiocesani;
- g) approva il Regolamento della Conferenza Nazionale e i Direttori delle Conferenze Regionali (*art. 24 i*);
- h) discute ed approva le relazioni del Consiglio di Presidenza sulle attività da esso svolte e delibera sulle materie sottoposte al suo esame;
- i) prende tutte le decisioni di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie, di sua competenza;
- j) interpreta in modo pratico gli articoli del presente Statuto.

**Art. 12. -**

§ 1. Ogni membro del Consiglio Nazionale ha diritto a un voto.

§ 2. Un Presidente di Conferenza Regionale impedito di partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, viene sostituito dal Vicepresidente. Se anche il Vicepresidente risultasse impedito, allora parteciperà al Consiglio il Segretario Regionale, che però godrà soltanto di voce attiva.

**CAPITOLO 3 - IL CONSIGLIO PLENARIO**

**Art. 13. -**

Il Consiglio Plenario della CISM è composto:

- a) dai membri del Consiglio di Presidenza di cui all'art. 15;
- b) dall'Economo;
- c) dal coordinatore degli uffici della Segreteria Generale;
- d) dai responsabili degli uffici permanenti.

**Art. 14. -**

Il Consiglio Plenario:

- a) attua le direttive del Consiglio Nazionale, al quale risponde del proprio operato;
- b) elegge i rappresentanti della CISM presso i vari organismi a livello nazionale;
- c) elegge l'Economo;
- d) elegge il rappresentante legale della Conferenza.

## CAPITOLO 4 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

### Art. 15. -

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo centrale della CISM. È composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vicepresidenti;
- c) dal Segretario Generale;
- d) da un consigliere eletto dal Consiglio Nazionale.

### Art. 16 -

Il Consiglio di Presidenza:

- a) promuove iniziative utili per l'attuazione dei fini istituzionali della CISM (*cfr. art. 2*);
- b) cura, istituendo anche eventuali commissioni, la pubblicazione:
  - 1. del periodico *Religiosi in Italia*;
  - 2. dei volumi degli Atti delle Assemblee della CISM, dei convegni, dei seminari e degli incontri da essa promossi o dai suoi uffici centrali;
  - 3. di altri documenti riguardanti la Vita Consacrata;
- c) elegge, previa consultazione con i Superiori maggiori membri della CISM, i collaboratori degli uffici istituiti dal Consiglio Nazionale;
- d) cura, mediante la Segreteria Generale, i rapporti con le Conferenze Europee dei Religiosi e con altri organismi nazionali e internazionali;
- e) ha le competenze amministrative previste dal Regolamento;
- f) ha la supervisione e la vigilanza sull'amministrazione.

## CAPITOLO 5 - IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA

### Art. 17 -

§ 1. Il Presidente della CISM è eletto tra i Superiori maggiori della Conferenza.

§ 2. Egli, nell'ambito delle sue competenze:

- a) promuove l'attuazione delle finalità istituzionali (*cfr. Art. 2*);
- b) rappresenta la Conferenza;
- c) è membro di diritto della Commissione Mista Vescovi/Religiosi della CEI;
- d) convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Consiglio Plenario e il Consiglio di Presidenza;
- e) invita le persone di cui all'art. 7, §§ 5-6.

## **CAPITOLO 6 - LA SEGRETERIA GENERALE**

### **Art. 18 -**

§ 1. La Segreteria Generale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal coordinatore degli uffici;
- c) da altre persone addette secondo le esigenze, a giudizio del Consiglio di Presidenza.

§ 2. Il Segretario Generale:

- a) cura l'attuazione delle varie iniziative secondo le direttive del Consiglio Plenario e del Consiglio di Presidenza;
- b) mantiene il collegamento tra le Conferenze Regionali e i Segretari Diocesani;
- c) è responsabile dell'Amministrazione ordinaria secondo quanto stabilito nel Regolamento.

## **TITOLO IV: LE CONFERENZE REGIONALI**

### **Art. 19 -**

Le Conferenze Regionali sono organi di collegamento con la CISM. La loro costituzione è di competenza del Consiglio Nazionale.

### **Art. 20 -**

Sono membri di diritto della Conferenza Regionale:

- a) i membri della CISM a norma dell'art. 4 §2 dello Statuto, che hanno residenza nella Regione;
- b) inoltre i Delegati permanenti degli Istituti e delle Province religiose e delle Società di Vita Apostolica, la cui sede provinciale non è nella Regione, ma che hanno case nella stessa. Tali Delegati vengono nominati per scritto dai Superiori Maggiori competenti;
- c) il Segretario Regionale CISM di cui all'art. 26, i Segretari Diocesani e Interdiocesani e i responsabili di uffici o commissioni regionali.

### **Art. 21 -**

§ 1. Sono organi della Conferenza Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio di Presidenza Regionale;
- c) la Segreteria Regionale.

§ 2. L'Assemblea Regionale si raduna una volta all'anno.

## CAPITOLO 1 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

### Art. 22. -

§ 1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Regionale tutti coloro di cui all'art. 20 a-b-c, e coloro di cui all'art. 23 § 2.

§ 2. L'Assemblea Regionale:

- a) promuove nell'ambito della Regione gli scopi della Conferenza Nazionale di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- b) istituisce nell'ambito della Regione i Segretariati **Diocesani o** Interdiocesani;
- c) elegge il Presidente Regionale;
- d) elegge i Vicepresidenti e i Consiglieri del Consiglio Regionale secondo il numero stabilito dalla stessa Assemblea.

## CAPITOLO 2 - IL CONSIGLIO REGIONALE

### Art. 23 -

§ 1. Il Consiglio Regionale è l'organo direttivo della CISM a livello regionale.

§ 2. È composto:

- a) dal Presidente;
- b) da uno o più Vicepresidenti;
- c) dal Segretario Regionale;
- d) dai Consiglieri;
- e) dai membri religiosi della Commissione Regionale Mista Vescovi/Religiosi;
- f) dai responsabili degli uffici permanenti costituiti dallo stesso Consiglio Regionale.

§ 3. Il numero dei Vicepresidenti e dei Consiglieri di cui al § 2 lettere b), d), viene determinato dall'Assemblea Regionale.

§ 4. Il Consiglio Regionale si raduna almeno due volte all'anno.

§ 5. I membri del Consiglio Regionale partecipano di diritto all'Assemblea Regionale.

### Art. 24. -

Il Consiglio Regionale:

- a) promuove gli scopi della CISM di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- b) fa conoscere ai religiosi e ai membri delle Società di Vita Apostolica residenti nella Regione le deliberazioni e gli orientamenti dell'Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale;
- c) cura i rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale, con l'USMI Regionale e altri organismi ecclesiali;
- d) elegge il Segretario Regionale;
- e) elegge i responsabili degli uffici permanenti;
- f) elegge, con la previa approvazione dei Superiori maggiori competenti, i religiosi per la rappresentanza nei vari organismi ecclesiali regionali e gli incaricati per i settori di attività;

- g) elegge, con la previa approvazione dei Superiori maggiori competenti, i rappresentanti della Conferenza Regionale alle Commissioni Vescovi/Religiosi costituite dalla Conferenza Episcopale Regionale;
- h) istituisce eventuali commissioni di studio per i problemi della Regione;
- i) redige, se del caso, un proprio Direttorio che, per avere efficacia, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale (*cfr Statuto art. 11 f*).

### **CAPITOLO 3 - IL PRESIDENTE REGIONALE**

#### **Art. 25. -**

Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale CISM e rappresenta la Conferenza. Egli, nell'ambito delle sue competenze:

- a) promuove l'attuazione delle finalità istituzionali (*cfr r art. 2*);
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio di Presidenza Regionale;
- c) è membro di diritto della Commissione Mista Vescovi/Religiosi della Conferenza Episcopale Regionale;
- d) conferma il Segretario Diocesano o Interdiocesano legittimamente eletti.

### **CAPITOLO 4 - LA SEGRETERIA REGIONALE**

#### **Art. 26. -**

§ 1. La Segreteria Regionale è composta:

- a) dal Segretario Regionale;
- b) da altre persone addette secondo le esigenze, a giudizio del Consiglio Regionale.

§ 2. Il Segretario Regionale:

- a) coordina le attività regionali in conformità agli orientamenti e alle deliberazioni del Consiglio Regionale;
- b) dirige l'attività degli uffici regionali;
- c) mantiene il collegamento con gli organismi CISM nazionali e con i Segretariati Diocesani e Interdiocesani.

## **TITOLO V: I SEGRETARIATI DIOCESANI E INTERDIOCESANI**

### **Art. 27. -**

I Segretariati Diocesani e Interdiocesani CISM sono organi di collegamento, coordinamento e animazione degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica presenti in ciascuna Diocesi.

Vengono costituiti dall'Assemblea della Conferenza Regionale (*cfr art. 22 § 2 b*).

Le norme relative ai membri dei Segretariati Diocesani e Interdiocesani, all'Assemblea del Segretariato, al Segretario e al suo Consiglio sono contenute nel Regolamento (*artt. 1-4*).

Ogni Segretariato Diocesano o Interdiocesano abbia un proprio Direttorio.

## **TITOLO VI: NORME PER LE ELEZIONI**

### **Art. 28. -**

§ 1. L'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Consiglio Plenario, il Consiglio di Presidenza prendono le proprie deliberazioni o procedono ad elezioni a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione dei membri presenti, salvo per quanto disposto in questo Statuto all'art. 9 e.

§ 2. Qualora non fosse presente la maggioranza assoluta dei membri effettivi aventi diritto a partecipare (*can. 119, 1*), si potrà procedere alle votazioni, ma ad elezione avvenuta è necessaria la ratifica da parte della Presidenza del rispettivo organo superiore.

## **TITOLO VII: DURATA DEGLI INCARICHI**

### **Art. 29. -**

Tutte le cariche della CISM, a qualunque livello, hanno durata triennale e sono rinnovabili. Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni.

### **Art. 30. -**

I religiosi e i membri di una Società di Vita Apostolica mantengono i loro incarichi in seno alla CISM nazionale o regionale fino al termine del loro mandato, anche se cessano dall'ufficio di Superiore maggiore.

## **TITOLO VIII: L'AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 31. -**

La CISM non persegue fini di lucro. Per le proprie finalità si avvale dei contributi ordinari e straordinari dei membri iscritti, dei contributi e donazioni di altri enti e di ogni altra eventuale entrata derivante dallo svolgimento delle proprie attività.

**Art. 32. -**

L'amministrazione della CISM è sotto la vigilanza del Consiglio Plenario, salva la competenza del Consiglio di Presidenza a norma dell'art. 16 e del presente Statuto.

L'amministrazione è affidata all'Economo nominato dal Consiglio Plenario (*art. 14 c*). Questi opera secondo le norme amministrative del Regolamento e cura la contabilità.

In particolare presenterà ogni sei mesi ai Consigli Nazionale, Plenario e di Presidenza la situazione economica, e all'Assemblea Generale il bilancio con una esauriente relazione amministrativa.

**TITOLO IX: RINVIO**

**Art. 33. -**

Le norme fondamentali della CISM sono raccolte nel presente Statuto. È approvato dalla Santa Sede e soltanto con il suo consenso può essere modificato. Le altre norme, stabilite dai competenti organi della CISM, sono raccolte nel Regolamento o in Direttori ai quali si rinvia.

## REGOLAMENTO

### *dei Segretariati Diocesani C.I.S.M.*

1. Il Segretariato Diocesano dei Religiosi e dei membri delle Società di vita apostolica è un organismo vitale della C.I.S.M. che si struttura a livello diocesano e si colloca nel cammino di dialogo e di comunione promosso dal Concilio per tutta la Chiesa.  
È l'organismo che il *Mutuae Relationes* propone al n. 59 dove dice: «Le associazioni di religiosi e di religiose a livello diocesano si dimostrano assai utili... sia come organismi di mutuo collegamento e di promozione e rinnovamento della vita religiosa... sia come organismi per discutere i problemi misti tra Vescovi e Superiori, nonché per coordinare le attività delle Famiglie religiose con l'azione pastorale delle diocesi»  
Esso, a livello diocesano, persegue le stesse finalità che il can. 708 del CIC assegna alle Conferenze dei Superiori Maggiori: «I Superiori Maggiori possono utilmente associarsi in Conferenze o Consigli per conseguire più agevolmente, nell'unione delle forze, il fine proprio dei singoli Istituti, salvi sempre l'autonomia, l'indole e lo spirito proprio di ognuno, sia per trattare affari di comune interesse, sia per instaurare un opportuno coordinamento e cooperazione con le Conferenze Episcopali ed anche con i singoli Vescovi».
2. In applicazione degli orientamenti della Chiesa e in particolare di quelli sopra citati, ogni C.I.S.M. Regionale costituisce, nel suo ambito, i Segretariati diocesani perché siano organi di collegamento dei religiosi e dei membri delle Società di Vita Apostolica (= SVA) presenti nelle singole diocesi, per l'animazione della vita religiosa-consacrata, e per la loro comunione nella pastorale delle rispettive Chiese particolari (*Statuto* 22-24).  
Ogni Segretariato può essere diocesano o interdiocesano in conformità al numero di comunità presenti in ciascuna Diocesi.
3. Di conseguenza il Segretario diocesano opera per «mandato» dei Superiori Maggiori, o dei loro Delegati Regionali, presenti in Regione; da essi riceve un ruolo di autorità e di governo limitatamente all'ambito e ai compiti che gli vengono affidati e che - a livello diocesano - rispondono alle finalità assegnate dalla S. Sede alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (*V. Statuto CISM e Decreto della Congregazione per i R.-IS che lo accompagna*).  
Il Segretario accoglie dalla CISM Regionale le indicazioni programmatiche generali e ad essa trasmette le sue istanze e le sue esperienze.
4. In forza di questo «mandato» il Segretario è l'interlocutore ufficiale tra gli Istituti Religiosi e le SVA maschili presenti in diocesi e il Vescovo, tra essi e gli organismi diocesani.
5. Ovviamente, il Segretario non sostituisce i rapporti che ogni singolo istituto intende avere con il Vescovo e con le rispettive curie diocesane.
6. Il Segretario quindi è la struttura vitale della CISM a livello diocesano, ed è il livello dove si svolge concretamente la vita dei religiosi e dei membri delle SVA in quanto essi hanno riferimento all'ambito diocesano. Se ne rendono pertanto necessari la costituzione e il funzionamento in tutte le diocesi o in gruppi di esse.
7. Il Segretario è dunque un organismo dei religiosi e dei membri delle SVA e rimane diverso e distinto da altri eventuali organismi che il Vescovo intendesse costituire per religiosi o membri delle SVA.

## STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL SEGRETARIATO.

### 8. Membri del Segretariato.

8.1. In analogia con la struttura della CISM Nazionale e Regionale, costituita dai Superiori Maggiori, membri del Segretariato sono anzitutto i Superiori delle Comunità di Istituti Religiosi e SVA presenti in diocesi, in quanto sono i Superiori che - all'interno dell'ambito e delle competenze del Segretariato - rappresentano ufficialmente le loro comunità presso le istituzioni ecclesiastiche e civili.

Ogni Superiore di Comunità, in quanto membro del Segretariato, si impegna a sensibilizzare e a coinvolgere la propria comunità nelle finalità di questo organismo, il quale viene costituito appunto per tutti i religiosi e i membri delle SVA presenti in ciascuna diocesi.

8.2. Sono inoltre membri del Segretariato:

- a) il religioso o membro di SVA, che coordina gli animatori vocazionali religiosi SVA in diocesi;
- b) i coordinatori di eventuali commissioni che il Segretariato intende istituire per l'animazione di particolari settori;
- c) i religiosi o membri di SVA che fanno parte dei Consigli presbiterali e pastorali diocesani.

### 9. Ogni Segretariato:

9.1. Ha come animatore un Segretario, designato dalla Assemblea del Segretariato stesso e confermato dal Consiglio di Presidenza della CISM Regionale (*Statuto CISM 23*).

Tenendo presente che il compito del Segretariato richiede una sufficiente disponibilità, qualora l'assemblea lo ritenesse necessario, può designare all'ufficio di Segretario una persona che non sia membro di diritto del Segretariato.

- Le elezioni per la designazione del Segretario si svolgono a norma dell'art. 25 dello Statuto CISM.
- Il Segretario dura in carica tre anni, e può essere rieletto.
- Egli è membro della CISM Regionale (*Statuto CISM 19 c*).
- Nell'ambito delle sue competenze il Segretario è l'interlocutore responsabile sia nei confronti della CISM Regionale e dello stesso suo Segretario, come nei confronti del Vescovo e degli organismi diocesani (*cfr. nn. 3 e 4 del presente Regolamento*).

9.2. Il Segretariato è retto da un Consiglio composto dal Segretario e da almeno altri due membri del Segretariato, con l'attenzione a persone che rappresentino la varietà dei carismi e delle presenze apostoliche più significative.

I Consiglieri durano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

9.3. Il Consiglio del Segretariato può stabilire quote associative a sostegno delle attività del Segretariato stesso.

10. Il Segretariato:

- a) tiene ogni anno almeno tre riunioni su o.d.g. predisposto dal Consiglio;
- b) almeno una volta all'anno organizza una assemblea aperta a tutti i religiosi e membri di SVA presenti in diocesi, su temi di comune interesse;
- c) e - almeno una volta nell'anno - invita il Vescovo o a una delle assemblee del Segretariato o a quella aperta a tutti i religiosi e membri di SVA; i temi e i modi di questo incontro siano concordati con il Vescovo o con il suo Vicario per la vita consacrata.

11. Conviene, per quanto è possibile, che agli incontri del Segretariato o del suo Consiglio sia presente anche il Segretario Regionale C.I.S.M.

## COMPITI PRINCIPALI DEL SEGRETARIATO

12. Nel rispetto dello spirito e delle attività di ciascun Istituto, il Segretariato persegue due finalità principali, in comunione con la C.I.S.M. Regionale:

- a) promuovere la vita religiosa-consacrata;
- b) partecipare corresponsabilmente allo sviluppo della pastorale della Chiesa particolare.

L'aspetto portante da privilegiare nell'attuazione di queste due finalità è la comunione tra i religiosi-membri SVA.

13. A tale scopo il Segretariato:

- a) cura il collegamento, l'intesa e la collaborazione con la C.I.S.M. Regionale;
- b) rende sempre più evidente ed efficace per il nostro tempo la testimonianza della sequela di Cristo nella vita religiosa e nelle SVA;
- c) sviluppa un cammino di insieme con l'organismo paritetico dell' USMI;
- d) promuove:
  - la conoscenza reciproca tra religiosi membri di SVA;
  - il dialogo tra religiosi-membri SVA e il Vescovo, tra essi e il clero diocesano;
  - la ricerca e la diffusione di esperienze di vita religiosa ed apostolica;
  - la collaborazione in tutto ciò che è comune o a tutti gli Istituti o a gruppi di essi;
  - lo studio dei problemi pastorali diocesani sotto il profilo della vita religiosa e delle SVA, con particolare attenzione allo specifico dei singoli Istituti;
  - una presenza adeguata di religiosi e membri di SVA negli organismi presbiterali e pastorali diocesani;
- e) fa in modo di essere propositivo alla diocesi mediante la lettura delle situazioni e delle urgenze;
- f) rende evidente alla diocesi che la presenza e le attività dei religiosi e dei membri delle SVA, quando esse rispondono al loro carisma, sono già di per se stesse una azione pastorale ecclesiale.

14. Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Regolamento «ogni Segretariato può darsi un proprio Regolamento, adattato al numero dei religiosi e membri di SVA e alla consistenza delle loro attività» (*Statuto 24*).

**COMMISSIONE MISTA REGIONALE**  
*per la vita consacrata*  
*della regione ecclesiastica abruzzese molisana*

**REGOLAMENTO**

**ART. I - COSTITUZIONE**

La Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana approva in data 29 gennaio 1998 la costituzione della *Commissione Regionale per la Vita Consacrata* nello spirito del *Codice di Diritto Canonico* (cf cann. 678682), dei decreti *Christus Dominus* (cf. n. 35) e *Perfectae Caritatis* (cf. n. 23 ), del documento *Mutuae Relationes* (cf. n. 63), dell'esortazione apostolica *Vita Consecrata* (cf. nn. 50-53).

**ART. 2 - FINALITÀ E COMPITI**

La Commissione si propone di:

1. testimoniare al popolo di Dio la vita di comunione evangelica nella preghiera, nello studio, nella riflessione e nella missione tra vescovi, presbiteri, diaconi, persone consacrate e laici;
2. sostenere e alimentare la mutua collaborazione e il fraterno rapporto spirituale dei diversi Istituti di vita consacrata e delle Società di Vita Apostolica tra loro e con le Chiese particolari, «in un costante dialogo animato dalla carità» per «una feconda e ordinata comunione ecclesiale» (VC 49);
3. favorire la conoscenza reciproca, il dialogo e i mutui rapporti tra ministri sacri, persone consacrate e laici, membri dell'unico popolo di Dio;
4. sviluppare lo scambio di conoscenze ed esperienze della vita consacrata nelle singole Chiese particolari e tra le varie Commissioni, che operano a livello regionale;
5. promuovere iniziative, che favoriscano la migliore conoscenza, da parte dei chierici diocesani e dei laici, della teologia e della spiritualità della vita consacrata, e da parte dei consacrati, della teologia della Chiesa particolare e della ministerialità e spiritualità dei chierici e dei laici.
6. approfondire, su indicazione della Conferenza Episcopale e dei Comitati Regionali CISM, USMI, CIIS, tematiche di interesse comune, elaborando conclusioni e proposte concrete da sottoporre alla Conferenza Episcopale;
7. promuovere iniziative di preparazione di formatori e maestri di vita spirituale e di pastorale vocazionale;
8. formulare proposte per la celebrazione annuale della *Giornata Mondiale per la vita consacrata*;
9. istituire un collegamento stabile tra la Conferenza Episcopale e i Comitati Regionali CISM, USMI, CIIS: tramite la partecipazione di un rappresentante della CEAM alle Assemblee dei Comitati regionali di CISM, USMI e CIIS e tramite la trasmissione delle conclusioni delle assemblee CEAM ai Presidenti regionali di CISM, USMI e CIIS, a giudizio della stessa CEAM e viceversa.

### **ART. 3 - COMPOSIZIONE**

La Commissione è composta da:

- a) il vescovo delegato per la vita consacrata che ne è il Presidente;
- b) i rappresentanti dei Vicari Episcopali, o Delegati per la vita consacrata della Regione, indicati dal Vescovo delegato, con il benestare della Conferenza Episcopale;
- c) i rappresentanti di Superiori/e degli Istituti religiosi, degli Istituti Secolari e delle Società di Vita Apostolica, proposti dai rispettivi organismi regionali, in numero complessivo pari a quello dei rappresentanti dei Vicari episcopali e Delegati per la vita consacrata.

### **ART. 4 - UFFICI**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne modera i lavori e sceglie tra i membri un Segretario.
2. Al Segretario spetta:
  - a) collaborare con il Presidente nella preparazione dell'O.d.G. delle riunioni;
  - b) inviare le lettere di convocazione;
  - c) redigere i verbali delle riunioni;
  - d) custodire l'archivio;
  - e) portare a compimento le decisioni della Commissione.

### **ART. 5 - RIUNIONI**

1. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.
2. Si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno; o su richiesta scritta della metà dei membri, con il consenso del Presidente.
3. Alle riunioni possono essere invitati esperti su argomenti specifici.
4. La Commissione ha solo carattere consultivo.

### **ART. 6 - DURATA**

Ogni membro della Commissione dura in carica 3 anni e svolge il suo servizio a titolo gratuito ecclesiale. Può essere confermato per un secondo mandato, se è ancora titolare dell'ufficio, in forza del quale è stato designato. Se nel corso del mandato qualche membro decade dall'ufficio, gli subentra il successore, per il tempo residuo al compimento del triennio.

*Siamo tutti consapevoli della ricchezza che, per la comunità ecclesiale, costituisce il dono della vita consacrata nella varietà dei suoi carismi e delle sue istituzioni.*

*Insieme rendiamo grazie a Dio per gli ordini e gli istituti dediti alla contemplazione, alle opere di apostolato, per le società di vita apostolica, per gli istituti secolari e per altri gruppi di consacrati come pure per tutti coloro che, nel segreto del loro cuore, si dedicano a Dio con speciale consacrazione (VC 2).*

## INDICE

### STATUTO DELLA CISM

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPO.....                      | 1  |
| TITOLO II: I MEMBRI DELLA CISM.....                      | 2  |
| TITOLO III: ORGANI NAZIONALI.....                        | 2  |
| DELLA CONFERENZA.....                                    | 2  |
| CAPITOLO 1 - L'ASSEMBLEA GENERALE.....                   | 2  |
| CAPITOLO 2 - IL CONSIGLIO NAZIONALE.....                 | 3  |
| CAPITOLO 3 - IL CONSIGLIO PLENARIO.....                  | 4  |
| CAPITOLO 4 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....             | 5  |
| CAPITOLO 5 - IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA.....         | 5  |
| CAPITOLO 6 - LA SEGRETERIA GENERALE.....                 | 6  |
| TITOLO IV: LE CONFERENZE REGIONALI.....                  | 6  |
| CAPITOLO 1 - L'ASSEMBLEA REGIONALE.....                  | 7  |
| CAPITOLO 2 - IL CONSIGLIO REGIONALE.....                 | 7  |
| CAPITOLO 3 - IL PRESIDENTE REGIONALE.....                | 8  |
| CAPITOLO 4 - LA SEGRETERIA REGIONALE.....                | 8  |
| TITOLO V: I SEGRETARIATI DIOCESANI E INTERDIOCESANI..... | 9  |
| TITOLO VI: NORME PER LE ELEZIONI.....                    | 9  |
| TITOLO VII: DURATA DEGLI INCARICHI.....                  | 9  |
| TITOLO VIII: L'AMMINISTRAZIONE.....                      | 9  |
| TITOLO IX: RINVIO.....                                   | 10 |
| REGOLAMENTO dei Segretariati Diocesani C.I.S.M.....      | 11 |
| COMMISSIONE MISTA REGIONALE.....                         | 14 |